



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2294/2025

Oggetto: PUNTO VENDITA CARBURANTI EG ITALIA SPA - PVF 3451 - PBL 106587, VIA SAN QUIRICO 311, GENOVA. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D.Lgs. 152/2006 E SS.MM.II. E DEGLI ARTT. DA 14 A 18 L.R. 10/2009.

In data 21/08/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";

il D.M. 12 febbraio 2015, n. 31, recante "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e in particolare il Capo IV "Bonifiche, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo" con cui erano in particolare state attribuite le funzioni in materia di bonifiche.

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la L.R. 9 aprile 2009, n. 10, e s.m.i. recante "Norme in materia di bonifiche di siti contaminati" emanata in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

e ss.mm.ii. che definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli enti locali;

in particolare il Titolo II (art. 14÷21) della suddetta L.R. 10/2009, che disciplina le modalità per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica di cui all'art. 242, comma 13, e all'art. 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte della Provincia, sulla base della relazione istruttoria predisposta da ARPAL;

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali del Comune di Genova inerenti l'approvazione degli interventi di bonifica relativi al sito in oggetto:

- n. 2008/118.19.0/33 del 17.06.08 inerente l'approvazione del primo progetto di bonifica ai sensi del D.M. 471/1999;
- n. 2014-151.3.0.-4 del 07/02/2014 inerente l'approvazione di una variante al progetto di bonifica;
- n. 2018-151.0.0.-80 del 24.09.2018 inerente l'approvazione del nuovo progetto unico di bonifica;
- n. 2019-151.0.0.-36 del 16.04.2019 con la quale è stata modificata la determinazione di approvazione del nuovo progetto di bonifica;
- n. 2020-151.0.0.-68 del 21.10.2020 con la quale è stata integrata la determinazione di approvazione del nuovo progetto di bonifica;

Considerato che

l'intervento di bonifica ha riguardato un punto vendita carburanti che è ancora in attività;

con D.G.R. n. 1717/2012 il sito è stato inserito nell'Anagrafe dei siti da bonificare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2009, con scheda anagrafica numero GE 096;

gli accertamenti svolti sulla qualità ambientale dei suoli superficiali e profondi hanno evidenziato la conformità ai limiti di Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (CSC, Concentrazioni Soglia di Contaminazione per i siti con destinazione d'uso commerciale/industriale);

le acque sotterranee costituivano la sorgente secondaria di contaminazione da sottoporre a bonifica;

in particolare nella matrice acque sotterranee sono stati riscontrati superamenti dei limiti di Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (CSC per le acque sotterranee) relativamente a benzene, MTBE ed alcuni IPA;

con D.D. del Comune di Genova n. 2008/118.19.0/33 del 17/06/2008 è stato approvato il progetto di bonifica ai sensi del D.M. 471/1999 consistente in un intervento di risanamento delle acque sotterranee con tecnologia ORC (Oxygen Release Compound) che permette il graduale rilascio passivo di ossigeno tramite l'inserimento nei piezometri presenti in sito di pacchetti contenenti ossido di magnesio;

durante il campionamento delle acque sotterranee di settembre 2011, svolto per la verifica dell'assenza di fenomeni di rimbalzo, sono state riscontrate concentrazioni non conformi per il parametro MTBE e le non conformità per tale parametro sono state confermate dai monitoraggi successivi;

con D.D. del Comune di Genova n. 2014-151.3.0.-4 del 07/02/2014 è stata approvata una variante al progetto di bonifica consistente in un nuovo ciclo di rilascio passivo e graduale di ossigeno nelle



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

acque sotterranee con tecnologia ORC-A con l'utilizzo di pacchetti contenenti perossido di calcio permeato da fosfato;

a seguito del riscontro del mancato conseguimento degli obiettivi di bonifica, principalmente per la presenza di contaminazione residua da MTBE nelle acque campionate dal piezometro PM2, nelle more della presentazione di un nuovo progetto di bonifica, si è proceduto con aspirazione saltuaria tramite autospurgo delle acque dal citato piezometro;

il nuovo progetto di bonifica, approvato ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 31/2015 con D.D. del Comune di Genova n. 2018-151.0.0.-80 del 24.09.2018, ha previsto l'esecuzione di iniezioni in falda del prodotto Oxygel con la finalità di accelerare i processi di biodegradazione dei contaminanti nelle zone nelle quali si era riscontrato il fenomeno di rimbalzo del MTBE e, successivamente, anche del benzene;

con l'approvazione del progetto di bonifica sono stati ritenuti rappresentativi del confine idrogeologico di valle i piezometri di monitoraggio PM2, PM5 e PM7 e pertanto per le acque campionate da questi piezometri gli obiettivi di bonifica coincidono con le CSC;

per le acque campionate dai rimanenti piezometri del sito (tutti esclusi PM2, PM5 e PM7) gli obiettivi di bonifica coincidono con le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) riepilogate nella tabella che costituisce l'Allegato 1 al presente atto;

con la successiva D.D. del Comune di Genova n. 2019-151.0.0.-36 del 16/04/19 è stata modificata la parte prescrittiva al fine di fornire indicazioni su come verificare che le iniezioni di prodotto non determinassero un aumento delle concentrazioni di metalli sul confine idrogeologico di valle;

le iniezioni del composto Oxygel sono state effettuate a febbraio 2019 tramite due interventi consecutivi;

a luglio 2019 si è riscontrato che il composto Oxygel aveva permesso un'apprezzabile riduzione dei contaminanti maggiormente biodegradabili (BTEXS, Idrocarburi leggeri, Idrocarburi pesanti), mentre per il composto MTBE, più recalcitrante alla biodegradazione, non si riscontravano significative riduzioni di concentrazioni, soprattutto nelle acque campionate dai piezometri PM2 e PM5;

non risultando conseguiti gli obiettivi di bonifica a seguito dell'esecuzione delle iniezioni in falda del prodotto Oxygel, con D.D. del Comune di Genova n. 2020-151.0.0.-68 del 21.10.20 è stata approvata un'integrazione al progetto di bonifica finalizzata al trattamento delle acque sotterranee nei punti di monitoraggio del confine idrogeologico di valle PM2 e PM5 e nel punto di monitoraggio S3 ubicato nell'area del vecchio parco serbatoi. L'intervento approvato ha previsto l'uso del composto Klozur CR atto a favorire l'ossidazione chimica e la biodegradazione aerobica dei contaminanti, oltre a consentire le reazioni di degradazione da parte di batteri solforiduttori con la possibile contestuale precipitazione di eventuali metalli sotto forma di solfuri insolubili;

le iniezioni del composto Klozur CR sono state effettuate a ottobre 2021;

successivamente all'iniezione del prodotto Klozur CR, nel periodo dicembre 2021 – ottobre 2023 sono stati svolti monitoraggi delle acque sotterranee da tutti i piezometri del sito con frequenza bimestrale;

dopo 24 campagne di monitoraggio a frequenza bimestrale, al fine di verificare l'assenza di fenomeni di rimbalzo della contaminazione, sono state effettuate ulteriori 4 campagne di monitoraggio a frequenza trimestrale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

decorsi sei mesi dalla dalle iniezioni di prodotto effettuate ad ottobre 2021, le analisi hanno evidenziato la piena conformità, nelle acque campionate da tutti i piezometri, agli obiettivi di bonifica per tutti i parametri di origine idrocarburica ricercati;

successivamente alle iniezioni di Klozur CR i tecnici di Città Metropolitana di Genova hanno proceduto al prelievo in contraddittorio delle acque sotterranee da alcuni piezometri del sito, in occasione delle seguenti campagne di monitoraggio

- ottobre 2023 (l'ultima delle campagne di monitoraggio bimestrali, nel corso della quale sono state campionate in contraddittorio le acque dai piezometri PM1, PM5 e PM6);
- marzo 2024 (la seconda delle quattro campagne di monitoraggio a cadenza trimestrale aventi la finalità di verificare l'assenza di fenomeni di rimbalzo, nel corso della quale sono state campionate in contraddittorio le acque dai piezometri PM2, PM5 e PM6);
- ottobre 2024 (l'ultima delle quattro campagne di monitoraggio a cadenza trimestrale aventi la finalità di verificare l'assenza di fenomeni di rimbalzo, nel corso della quale sono state campionate in contraddittorio le acque dai piezometri PM1, PM2, PM6 e PM7);

gli accertamenti analitici sui campioni prelevati in contraddittorio nelle campagne di monitoraggio in precedenza richiamate hanno fornito riscontri conformi agli obiettivi di bonifica anche per i campioni che sono stati analizzati presso i laboratori di ARPAL;

con nota assunta a protocollo con n. 24536 del 23/04/2025 AECOM Italia S.r.l. ha formulato istanza per l'ottenimento della Certificazione di Avvenuta Bonifica (CAB);

con nota protocollo n. 28390 del 13/05/2025 la Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di Certificazione di Avvenuta Bonifica chiedendo contestualmente ad ARPAL il parere istruttorio previsto dalla L. R. n. 10/2009;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma regionale in trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della relazione istruttorio di ARPAL prevista dall'art. 16 della LR 10/2009;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- il rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;

con nota assunta a protocollo con n. 44297 del 22.07.2025 è pervenuta la relazione tecnica redatta da ARPAL ai sensi della L.R. 10/2009, dalla quale in particolare risulta che:

- sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica senza riscontro di fenomeni di rimbalzo per tutti i parametri di origine idrocarburica;
- permane la scarsa confrontabilità dei dati tra il laboratorio di parte ed il laboratorio ARPAL per il parametro ferro ed, in minor misura, il parametro manganese;
- si osservano superamenti delle CSC di riferimento per ferro e manganese sul confine idrogeologico di valle e per il solo manganese nelle acque campionate dal piezometro interno al sito (PM6);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- le concentrazioni di ferro e manganese sul confine idrogeologico di valle sono diminuite nel corso degli anni, raggiungendo un generale rispetto delle CSC con alcuni picchi sporadici, rispettando comunque i valori soglia definiti dalla prescrizione n. 13 della D.D. 2018-151.0.0.-80 così come modificata dalla D.D. 2019-151.0.0.-36;
- la concentrazione di manganese nelle acque campionate dal piezometro interno PM6, superiore alla CSC di riferimento, è rimasta tendenzialmente costante;
- analogamente ad altri siti nel Comune di Genova, ferro e manganese sono considerati esclusivamente come indicatori (marker) della contaminazione da sostanze idrocarburiche la cui degradazione può provocare variazioni delle condizioni Redox nel sottosuolo, comportando una maggiore solubilizzazione in falda degli elementi sopra citati. Non vengono pertanto considerati come obiettivi di bonifica e quindi l'avvenuta bonifica del sito non dipende dal raggiungimento delle CSC di riferimento dei due metalli;
- le concentrazioni di ferro e manganese determinate nel corso dei monitoraggi non modificano il modello concettuale del sito approvato con D.D. 2018-151.0.0.-80 in quanto già riscontrate in precedenza e non inficiano pertanto il raggiungimento degli obiettivi di bonifica alla base del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

Vista l'istanza di rilascio della Certificazione di Avvenuta Bonifica presentata da Arcadis Italia S.r.l. ed assunta al protocollo con n. 24536 del 23/04/2025;

Vista la nota protocollo n. 28390 del 13/05/2025 con la quale la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di Certificazione di Avvenuta Bonifica ai sensi dell'art. 8 della L.241/1990 e ss.mm.ii. ed ha, contestualmente, chiesto ad ARPAL il parere istruttorio previsto dalla L. R. n. 10/2009;

Vista la relazione tecnica di ARPAL, assunta al protocollo con n. 44297 del 22.07.2025, favorevole al rilascio della Certificazione di Avvenuta Bonifica, senza prescrizioni, dalla cui data di ricevimento iniziano a decorrere i trenta giorni previsti per il rilascio del presente atto;

Vista la relazione di chiusura del procedimento, redatta dal responsabile del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico (class. 09.10, fasc. 2016/56);

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Pizzaferrì, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Premesso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Atteso che

il presente atto non comporta alcuna assunzione di spesa od introito a carico del bilancio della scrivente amministrazione, né alcun riscontro contabile;

per il presente atto non è previsto l'obbligo di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

DISPONE

A) di certificare:

- 1) che, sulla base della documentazione disponibile agli atti, gli interventi di bonifica relativi al sito in procedimento amministrativo di bonifica identificato al foglio 7, allegato B, del Catasto Terreni del Comune di Genova, particella n. 1127, individuato nell'Allegato 2 del presente atto, sono stati effettuati in conformità ai progetti e relative varianti ed integrazioni approvati, ai sensi del D.M. 471/1999, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 31/2015, con le seguenti determinazioni dirigenziali del Comune di Genova
 - n. 2008/118.19.0/33 del 17.06.08 inerente l'approvazione del primo progetto di bonifica;
 - n. 2014-151.3.0.-4 del 07/02/2014 inerente l'approvazione di una variante al progetto di bonifica;
 - n. 2018-151.0.0.-80 del 24.09.2018 inerente l'approvazione del nuovo progetto unico di bonifica;
 - n. 2019-151.0.0.-36 del 16.04.2019 con la quale è stata modificata la determinazione di approvazione del nuovo progetto di bonifica;
 - n. 2020-151.0.0.-68 del 21.10.2020 con la quale è stata integrata la determinazione di approvazione del nuovo progetto di bonifica;
- 2) che per i terreni sono stati assunti i limiti di riferimento di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in quanto il sito è costituito da un punto vendita carburanti ancora in attività e che gli accertamenti ambientali svolti sui suoli superficiali e profondi sono risultati tutti conformi;
- 3) che gli interventi di bonifica hanno riguardato la sola matrice ambientale acque sotterranee;
- 4) che gli accertamenti analitici effettuati dalla parte, svolti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica e l'assenza di fenomeni di rimbalzo della contaminazione per i parametri di origine idrocarburica, hanno riscontrato concentrazioni conformi ai limiti di riferimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. a decorrere dal sesto mese successivo all'ultimo intervento di bonifica, che è consistito nel dosaggio in falda del prodotto Klozur CR;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 5) che gli accertamenti analitici effettuati dai laboratori ARPAL su campioni prelevati in contraddittorio dai tecnici della Città Metropolitana di Genova, svolti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica e l'assenza di fenomeni di rimbalzo della contaminazione per i parametri di origine idrocarburica, hanno riscontrato concentrazioni conformi dai limiti di riferimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. in occasione delle seguenti campagne di monitoraggio:
- ottobre 2023 (nel corso della quale sono state campionate in contraddittorio le acque dai piezometri PM1, PM5 e PM6);
 - marzo 2024 (nel corso della quale sono state campionate in contraddittorio le acque dai piezometri PM2, PM5 e PM6);
 - ottobre 2024 (nel corso della quale sono state campionate in contraddittorio le acque dai piezometri PM1, PM2, PM6 e PM7);

INVIA

il presente atto di Certificazione di Avvenuta Bonifica a:

- Arcadis Italia S.r.l.;
- EG Italia S.p.a.;
- Comune di Genova, per quanto attiene gli aspetti di competenza relativi all'aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché della cartografia e delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e delle comunicazioni alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio e all'Ufficio erariale;
- Regione Liguria;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica di ARPAL, prevista obbligatoriamente dalla L.R. n. 10/2009, assunto al protocollo in data 22.07.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**